



Comune di
MONSERRATO
Comunu de PAULI

**ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DEL V Settore Politiche sociali e Lavoro, Pubb. Istr., Asili nido, Sport, Cultura,
Biblioteca, Rapp. Univ**

NUMERO DI ADOZIONE GENERALE: **7**

DATA ADOZIONE: **12/01/2026**

NUMERO ADOZIONE SETTORE: **2**

Oggetto: L.R. 11/1985, L.R. 12/2011 L.R. 27/1983, L.R. 9/2004 - APPROVAZIONE AVVISO
PRESENTAZIONE VIAGGI ANNO 2025



Comune di MONSERRATO

Comunu de PAULI

V Settore Politiche sociali e Lavoro, Pubb. Istr., Asili nido, Sport, Cultura, Biblioteca, Rapp. Univ

Determinazione n° 7 del 12/01/2026

Oggetto: L.R. 11/1985, L.R. 12/2011 L.R. 27/1983, L.R. 9/2004 - APPROVAZIONE AVVISO
PRESENTAZIONE VIAGGI ANNO 2025.

IL RESPONSABILE DEL

V Settore Politiche sociali e Lavoro, Pubb. Istr., Asili nido, Sport, Cultura, Biblioteca, Rapp. Univ

VISTI i seguenti atti normativi e regolamentari:

-**L.R. 8 maggio 1985, n. 11** nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici:

-**art. I alinea 2** che prevede la concessione ai cittadini **nefropatici** residenti in Sardegna sottoposti a trattamento dialitico il rimborso delle spese di viaggio o di trasporto e di soggiorno nei casi in cui il trattamento di dialisi sia effettuato necessariamente presso presidi di dialisi nell'ambito ospedaliero, extra ospedaliero e domiciliare ubicati in Comune diversi dal Comune o frazione di residenza dei nefropatici;

-**art. 6** che prevede un rimborso delle spese di viaggio pari a 1/5 del costo di un litro di benzina a chilometro per l'uso dell'automezzo privato per il raggiungimento del presidio di dialisi, e un assegno di soggiorno giornaliero pari a € 25,82 se il centro è ubicato in Sardegna (art. 11 alinea 3) purché i nefropatici non abbiano diritto a rimborsi, per lo stesso titolo, da parte di enti previdenziali o assicurativi, o di altri enti anche sulla base di normative statali e regionali;

-**art. 11** – rimborso delle spese di soggiorno i **trapiantati** – il quale prevede, al **3° comma**, che sia concesso, nella misura di € 25,82 giornalieri ai nefropatici che necessitano di recarsi presso il centro in cui si sono stati sottoposti a trapianto per i controlli ritenuti necessari sulla base di idonea attestazione sanitaria (**alinea 3**);

-**L.R. 30 giugno 2011, n. 12** disposizioni nei vari settori d'intervento, che prevede all'art. 18 – modifiche ed integrazioni di disposizioni legislative vigenti - **comma 3** che le provvidenze di cui al 2° alinea dell'art. I della L.R. 8 maggio 1985, n. 11, siano estese anche ai **trapiantati di fegato, cuore e pancreas**;

-la **L.R. n° 27 del 25.11.1983**, così come modificata e integrata dalle LL.RR. nn. 6/92 e 31/97, con la quale la Regione Autonoma della Sardegna concede ai residenti nella Regione che siano riconosciuti affetti da Talassemia, Emofilia o Emolinfopatia maligna e che si sottopongano regolarmente ai trattamenti sanitari previsti presso centri ospedalieri o universitari, un assegno mensile calcolato sulla base del reddito e della composizione del nucleo familiare come previsto dall'art. 3 della suddetta legge regionale. La suddetta legge, all'art 4, riconosce inoltre il diritto al rimborso per le spese sostenute per ogni viaggio

di andata e ritorno effettuato per le strutture presso le quali effettuano i trattamenti sanitari ed i controlli necessari per la specifica patologia.

-L.r. 9/2004 che concede agli utenti in trattamento per neoplasie maligne gli stessi rimborsi viaggio concessi dalla L.R. 27/83 a far data dai 6 mesi precedenti la presentazione della domanda di concessione ovvero: rimborso delle spese di viaggio nei casi in cui il trattamento e le cure vengano effettuati presso centri ospedalieri o universitari ubicati in Comuni diversi da quello di residenza dei cittadini richiedenti. Il citato rimborso spetta alle condizioni e nelle misure previste dagli articoli 1 e 4 della L.R. 27/83; rimborso delle spese di soggiorno per ogni giorno di soggiorno in località di cura distanti più di 30 km dal comune di residenza;

CONSIDERATO CHE ai sensi delle sopra indicate normative regionali, deve provvedersi all'acquisizione delle istanze presentate dai cittadini beneficiari, concernenti i viaggi effettuati relativamente all'anno 2025, secondo il modulo di presentazione allegato alla presente e secondo le modalità e le tempistiche indicate nell'allegato Avviso pubblico;

Rilevato che l'Avviso pubblico allegato alla presente prevede la presentazione delle istanze secondo la seguente tempistica:

- Termine del 28 febbraio 2026: per le istanze presentate entro tale termine, corredate della relativa documentazione, la liquidazione verrà effettuata entro il 30 aprile 2026;
- Termine del 31 maggio 2026: per le istanze presentate successivamente al 28 febbraio 2026 e sino al 31 maggio 2026, la liquidazione verrà effettuata entro il 15 luglio 2026;
- Termine del 31 ottobre 2026: per le istanze presentate successivamente al 31 maggio 2026 e sino al 31 ottobre 2026, la liquidazione verrà effettuata entro il 30 novembre 2026;

Visto l'art. 107 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, rubricato "Funzioni e responsabilità della Dirigenza"; l'articolo 109, comma 2, D.lgs 267 in data 18.08.2000, sulla attribuzione dei compiti dirigenziali ai Responsabili dei servizi nei comuni privi di personale dirigenziale;

Visto il decreto Sindacale n° 4/GAB del 07/01/2019 di conferimento di Posizione organizzativa con funzioni dirigenziali al dott. Antonello Madau per il settore V;

Rilevato di non incorrere nell'adozione del presente provvedimento in alcuna causa di incompatibilità, ovvero conflitto di interesse anche potenziale, previsto dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

DETERRMINA

Di approvare l'allegato Avviso pubblico contenente le modalità e le tempistiche per la presentazione dei rimborsi per le spese di viaggio e soggiorno sostenute per l'anno 2024 dai beneficiari delle provvidenze economiche ai sensi delle L.R. 11/1985, L.R. 27/1983, L.R. 12/2011 e L.R. 9/2004.

Di dare atto che la liquidazione dei benefici spettanti avverrà nel seguente modo:

- Termine del 28 febbraio 2026: per le istanze presentate entro tale termine, corredate della relativa documentazione, la liquidazione verrà effettuata entro il 30 aprile 2026;
- Termine del 31 maggio 2026: per le istanze presentate successivamente al 28 febbraio 2025 e sino al 31 maggio 2026, la liquidazione verrà effettuata entro il 15 luglio 2026;
- Termine del 31 ottobre 2026: per le istanze presentate successivamente al 31 maggio 2026 e sino al 31 ottobre 2026, la liquidazione verrà effettuata entro il 30 novembre 2026.

Di dare atto che la presente determinazione non comporta l'assunzione di impegni di spesa né effetti diretti e/o indiretti di natura economico patrimoniale nei confronti dell'amministrazione.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE
Dott. Antonello Madau



Comune di Monserrato

Segreteria Generale

Si attesta che la determinazione n°7 del 12/01/2026 è stata pubblicata all'albo pretorio Comunale per quindi giorni consecutivi.

Monserrato, 12/01/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
(*Firma digitale apposta ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n.82/2005*)